



OGGETTO: CERTIFICAZIONE SULLA PRE-INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 19/12/2016 RELATIVA ALL'ACCORDO DECENTRATO PER IL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE DELL'AREA II REGIONI-AA.LL. – DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – DISCIPLINA GIURIDICA PER IL TRIENNIO 2016-2018 – PARTE ECONOMICA 2016

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTE la Relazione tecnico-finanziaria e la Relazione illustrativa in data 21/12/2016 a firma del Dirigente della Direzione Gestione Risorse – trasmesse in pari data all'Organo di Revisione a fini del rilascio della certificazione di competenza – descrittive dei contenuti della pre-intesa sottoscritta in data 19/12/2016 relativa all'Accordo decentrato integrativo per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-Autonome Locali – definizione delle modalità e criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato – disciplina giuridica per il triennio 2016-2018 – parte economica 2016;

DATO ATTO che, in esecuzione delle linee di indirizzo formalizzate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 30/06/2016, con determinazioni dirigenziali n. 561 del 14/07/2016 e n. 1013 del 14/11/2016 – esecutive – è stato costituito il Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999 per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-AA.LL. per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2016, nell'importo complessivo di €. 169.870,30=, di cui:

- risorse fisse = €. 113.002,00=
- risorse variabili = €. 5.000,00=
- sub-Fondo Decreto F.P. 14/09/2015 = €. 51.868,30=

RICHIAMATO l'art. 5 del CCNL 23/12/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/02/2006 per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-Autonome Locali, ove al comma 3 prevede: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.”;*

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 40, comma 3-bis, ove prevede come vincolo alla contrattazione integrativa quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che *gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.*
- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;
- l'art. 40-bis ove demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso.

VERIFICATO che la sopra citata pre-intesa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che la stessa é finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999, costituito annualmente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano;

Tutto quanto sopra premesso e verificato,

L'ORGANO DI REVISIONE

con riferimento alla pre-intesa sottoscritta in data 19/12/2016 sopra richiamata, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

DÀ ATTO

preliminarmente, che la pre-intesa in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso è finalizzato a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità ed entro i limiti del relativo Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999, costituito per l'anno 2016 in €. 169.870,30= (di cui: risorse fisse €. 113.002,00=, risorse variabili €. 5.000,00=, sub-Fondo Decreto F.P. 14/09/2015 €. 51.868,30=) con determinazioni dirigenziali n. 561 del 14/07/2016 e n. 1013 del 14/11/2016, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano, nonché nel rispetto dei vincoli normativi posti dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-Autonome Locali.

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

- a) che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al suddetto Accordo decentrato integrativo per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-Autonome Locali relativo alla definizione delle modalità e criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato – disciplina giuridica per il triennio 2016-2018 – parte economica 2016, sottoscritte in data 21/12/2016 dal Dirigente della Direzione Gestione Risorse, sono state redatte secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – R.G.S. n. 25 del 19/07/2012;
- b) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo;
- c) che, conseguentemente, l'ipotesi di Accordo decentrato integrativo per il triennio 2016-2018 (disciplina giuridica) – anno 2016 parte economica – in esame è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 – come dettagliatamente elencati nella Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV) - per il finanziamento dei diversi istituti contrattuali di utilizzo del Fondo per la contrattazione decentrata del personale dipendente.

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Fabio Martinelli – Presidente (firma digitale)

dott. Francesco Rampazi – componente (firma digitale)

rag. Giuseppe Nigroni – componente (firma digitale)